

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

OGGETTO: ID 4519 ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVI ED ESECUTIVI E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE NELLA DISPONIBILITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA. PROCEDURA APERTA. CIG: 90249253B6. VERBALE DI SEDUTA RISERVATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DI SCIoglimento RISERVE

L’anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di febbraio, alle ore 9:30 nell’ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante, al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata della gara in oggetto.

Presiede la seduta riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante. Il seggio di gara è altresì composto dalla Dott.ssa Maria Gabriella Laratta e dall’Arch. Cristina Gandolfo, funzionari assegnati al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.

Premesso che,

- dai verbali delle sedute di gara riservate concernenti l’esame della documentazione amministrativa del 19 Gennaio 2022 e del 20 Gennaio 2022 il seggio di gara ha ritenuto opportuno richiedere agli operatore economici, *CONTECO CHECK S.r.l.* e *RTP NO GAP CONTROLS S.r.l.* (mandataria)- *INARCHEK S.r.l.* (mandante) integrazione della documentazione

amministrativa.

- Il seggio di gara inviava, dunque, le suddette richieste con Note Prot. nn. 3202 e 3210 del 21.01.2022 e mediante la piattaforma *e-procurement* Sintel attraverso la funzione "Comunicazione" della stessa.

L'operatore economico **CONTECO CHECK S.r.l.** evadeva la suddetta richiesta con una prima Nota Prot. 3242 del 21.01.2022 ed una seconda del 27.01.2022 mediante la piattaforma *e-procurement* Sintel ad integrazione della prima. L'operatore economico faceva pervenire la documentazione riguardante il provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione Appaltante Cap Holding Spa da due procedure di gara bandite dalla stessa per aver commesso la Conteco Check S.r.l. grave illecito professionale nell'esecuzione del contratto, stipulato in data 19.12.2017, con la medesima Cap Holding S.p.a. avente ad oggetto l'incarico relativo al servizio di verifica del progetto definitivo, del progetto esecutivo e supporto al Rup per la validazione del progetto esecutivo aventi ad oggetto la "*Realizzazione della Nuova Sede centrale di Gruppo*". Avverso il su citato provvedimento di esclusione l'operatore economico Conteco Check S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 1927 del 2021, ritenendo legittimo il provvedimento escludente, ha respinto il ricorso. Avverso la decisione è tutto'ora pendente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.

Dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue:

- ✓ Il contratto- sottoscritto in data 19.12.2017 - cui è riferito il segnalato illecito professionale - è un contratto di servizio di verifica del progetto definitivo, esecutivo e di supporto al R.U.P. per la validazione di

progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede del committente Cap Holding s.p.a-gruppo CAP Milano, seguita dalla consegna del “Rapporto conclusivo” sul processo di validazione, con conseguente certificazione da parte dell’Amministrazione della buona esecuzione dell’Appalto in data 30.11.2018.

✓ In data 19/07/2019 la Conteco Check S.r.l. ha ricevuto in modalità “per conoscenza” dal legale della committente una contestazione rivolta *in primis* ai professionisti progettisti “*con riserva di valutare la responsabilità di tale società (Conteco Check S.r.l.) in merito alla mancata rilevazione degli errori progettuali*”;

✓ Non vi sono state a suo carico ulteriori contestazioni di inadempimento, né richieste risarcitorie da parte della società committente ;

✓ Successivamente, in relazione alla predetta vicenda qualificata come “grave inadempimento contrattuale”, l’operatore Conteco Check S.r.l. veniva escluso da due procedure di gara indette dalla Cap Holding s.p.a.;

Occorre valutare la fattispecie per verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti dell’applicabilità delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) ovvero c ter) del Codice .

La fattispecie in esame nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale non vi sono state contestazioni di inadempimento con conseguente applicazione o richiesta di applicazione di penali da parte della Stazione Appaltante Committente; ciò peraltro non è avvenuto neppure al termine dell’ esecuzione del contratto antecedentemente al rilascio del “Rapporto

conclusivo” sul processo di validazione con conseguente certificazione del buon esito del contratto.

La vicenda contrattuale ha avuto, quindi, un iter “ naturale”: non vi è stata risoluzione, né contestazione di inadempimento volta ad ottenerla e neppure sono state formulate richieste risarcitorie nei confronti dell'operatore.

L'asserito inadempimento è stato contestato esclusivamente in sede di esclusione in successiva procedura di gara.

Detta esclusione, caratterizzata da ampi margini di discrezionalità per la Stazione Appaltante, nell'apprezzare i presupposti che rendono dubbia l'affidabilità o l'integrità dell'operatore economico, è stata valutata con la sentenza Tar 1927/2021 non tanto rispetto alla gravità dell'inadempimento contestato, ma con riferimento alla legittimità del provvedimento di esclusione adottato è stato giudicato legittimo dal giudice di primo grado.

Pende tutt'ora ricorso dinanzi il Consiglio di Stato in merito alla predetta decisione.

Peraltro l'operatore economico, secondo le procedure di qualità approvate da ACCREDIA, presso cui è certificato, ha nominato, al fine di adottare misure di carattere tecnico - organizzativo idonee a prevenire ulteriori possibili contestazioni, un'apposita commissione interna coadiuvata anche da soggetti terzi. La commissione ha concluso, dopo aver svolto le verifiche tecniche, per “l'infondatezza delle contestazioni tecniche sollevate nei confronti della Conteco Check S.r.l.”. Dall'istruttoria condotta il segnalato inadempimento risulta essere un evento isolato. Si è constatato che il servizio di verifica contestato afferisce a lavori di importo tale la cui incidenza risulta esigua in relazione all'importo complessivo dei lavori afferenti i servizi analoghi

espletati negli ultimi 10 anni dall'operatore economico, così come dichiarato nella documentazione di gara di cui all'Allegato E "Servizi Analoghi".

E' stato anche verificato che dal casellario informatico Anac non risulta nessuna annotazione a carico dell'operatore economico Conteco Check S.r.l.

L'obiettiva incertezza in merito alla sussistenza dell'inadempimento in capo a Conteco Check S.r.l. (dimostrata dalla condotta dell'Amministrazione committente che ha imitato la contestazione alla fase di esclusione dalle nuove procedure di gara, tuttora sub judice) e la scarsa incidenza dell'importo dell'inadempimento contestato sul complesso dei servizi analoghi svolti rendono impossibile dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali.

In merito alla fattispecie di cui al comma c ter) per le ragioni sopra esposte non può ritenersi la sussistenza di "*significant o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto*" non essendo allo stato né dimostrata né dimostrabile né la sussistenza di un inadempimento né la sua significatività . In considerazione di quanto sopra esposto è da escludersi che le affermate carenze esecutive che hanno condotto all'esclusione possano non qualificarsi come persistenti.

Alla luce di tutto quanto sopra il seggio di gara non ritiene tale fattispecie incidente sull'affidabilità professionale dell'operatore economico in relazione allo svolgimento della prestazione contrattuale da affidare.

1. L'operatore economico Raggruppamento temporaneo d'impresa **NO**

GAP CONTROLS S.r.l. (mandataria) - **INARCHEK S.r.l.** (mandante)

riscontrava la suddetta richiesta attraverso la funzione

"Comunicazione" della piattaforma *e-procurement* Sintel inviando il

documento richiesto dalla Stazione Appaltante, che risulta conforme alle disposizioni di gara;

Pertanto:

- ✓ richiamate tutte le valutazioni svolte dal seggio di gara nelle sedute riservate del 19 - 20 gennaio in ordine alla necessità di attivare i soccorsi istruttori laddove ne ricorressero i presupposti;
- ✓ richiamate altresì le motivazioni che il seggio di gara ha espresso con riferimento alla documentazione integrativa pervenuta a seguito dei soccorsi istruttori;

Appurato che, all'esito dell'esame svolto dalla Stazione Appaltante i concorrenti destinatari dei soccorsi istruttori risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando di gara;

SI DISPONE

Di sciogliere le riserve circa l'ammissione dei concorrenti alla procedura alla luce delle motivazioni dettagliatamente contenute nel presente verbale,
procedendo pertanto all'ammissione dei seguenti operatori economici:

- CONTECO CHECK S.r.l.;
- Raggruppamento temporaneo d'impresa NO GAP CONTROLS S.r.l. (mandataria)- INARCHEK S.r.l. (mandante).

Il Presidente ricorda che la data e le modalità di svolgimento della seduta di apertura delle offerte tecniche saranno pubblicati mediante avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante e della piattaforma di e-procurement Sintel, successivamente alla nomina della Commissione Giudicatrice.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Norma Tombesi

I TESTIMONI

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta

F.to Arch. Cristina Gandolfo